

~ **Corte di cassazione- Sezione VI civile:**  
**sentenza n. 21204 del 19.10.2016**

Il consumatore che acquista da una società una automobile usata è protetto dai vizi occulti anche se ha sottoscritto la clausola «nello stato come vista e piaciuta», la quale si intende riferita allo stato apparente del bene, percettibile e manifesto e non va intesa come l'accettazione senza alcuna riserva del bene allo stato in cui appare con rinuncia alla garanzia per i vizi anche occulti. La Cassazione accoglie il ricorso presentato dall'acquirente la cui vettura dopo l'acquisto, nonostante le assicurazioni del venditore sul perfetto stato di funzionamento della stessa, presentava danni che non erano riconducibili a urti o collisioni. In tal modo la S.C. ha valorizzato i principi contrattuali dell'equità e della buona fede contrattuale.

~ **Corte di cassazione – Sezione II civile**  
**Sentenza n. 15461 del 26.07.2016**

A seguito della pronuncia di risoluzione di un contratto, il diritto a ottenere la restituzione della prestazione già eseguita, anche se sorge automaticamente sul piano sostanziale, sotto il profilo processuale sottosta al principio della domanda, essendo preclusa al giudice la possibilità di pronunciare d'ufficio la condanna alla restituzione delle prestazioni. Tale domanda non può essere proposta per la prima volta e in via autonoma in grado di appello, ma deve sempre accompagnare la domanda di risoluzione.

~ **Corte di cassazione - Sezioni Unite civili**  
**Sentenza n. 9140 del 06.05.2016**

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa fatto che entrambe, fatto illecito e richiesta risarcitoria, intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, pre-entivamente individuati (clausola claims mode mista o impura) non è vessatoria però in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla a) per difetto di meritevolezza, b) laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La relativa

valutazione del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

~ **Corte di cassazione – Sezione III**  
**Sentenza n. 8039 del 21.04.2016**

Dedurre l'inefficacia del contratto stipulato da un rappresentante senza poteri rappresentanza è una mera difesa e non un'eccezione, con cui il convenuto non estende l'oggetto del processo al di là del diritto fatto valere dall'attore o allarga l'insieme dei fatti rilevanti allegati al giudizio. Quindi ne deriva che 1) per la formulazione di tale deduzione difensiva il codice non prevede alcuna specifica limitazione temporale anche se la circostanza che l'interessato costituito nel processo, ometta di prendere posizione circa la sussistenza del potere rappresentativo allegato dall'avversario a sostegno della propria domanda - o comunque ometta di contestare specificamente tale fatto - costituisce un comportamento processuale significativo e rilevante sul piano della prova del fatto medesimo, determinando, in applicazione del principio di non contestazione, una relevatio ad onere probandi; 2) che il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto, obbligandolo a considerare definitivamente come provata la legittimazione rappresentativa non contestata, il quanto il giudice può sempre rilevare la inesistenza del fatto allegato da una parte se tale inesistenza emerge dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto; 3) che se la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, il giudice ne può tenere conto anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata, perché la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II:**  
**sentenza n. 7711 del 19.04.2016**

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora le parti si addebitino inadempimenti reciproci, agendo l'una contro l'altra con domande contrapposte, il giudice, ai fini della decisione, deve valutare in modo unitario e comparativo i rispettivi inadempimenti e comportamenti nel loro rapporto di dipendenza e di proporzionalità - al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi - per stabilire su quale dei contraenti

debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadempienti non est adimplendum.

~ **Tribunale di Vicenza**  
**Sentenza n. 755 del 16.04.2016**

Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, destinati a realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, realmente voluto dalle parti, viene in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente alla funzione di un negozio diverso. Quindi l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes - fra cui l'obbligo del trasferimento al fiduciante - in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae. Se il pactum fiduciae concerne beni immobili deve risultare da un atto scritto, atteso che è equiparabile al contratto preliminare cui si applica il 1351 che pone la stessa forma del contratto definitivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II:**  
**sentenza n. 4134 del 02.03.2016**

Si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, l'indagine sulla sussistenza in concreto di un vizio del consenso determinato da errore essenziale che è causa di annullamento di un contratto se sorretto da adeguata e corretta motivazione. Parimenti l'indagine circa il requisito della riconoscibilità dell'errore, sempre che sia supportata da congrua e corretta motivazione.

~ **Corte di Giustizia UE- sezione I:**  
**Causa C - 49/14 – sentenza del 18.02.2016**

Una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l'autorità investita della domanda d'ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione, è contraria alla direttiva del Consiglio 93/13/Cee, del 5 aprile 1993 riguardante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

~ **Corte di cassazione- sezione III civile:**  
**sentenza n. 668 del 18.01.2016**

Il giudice in presenza di clausola contrattuale ambigua dal punto di vista lessicale - nel caso in questione relativa alle modalità determinanti il sinistro coperto da indennizzo - non si può fermare al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, ma deve applicare tutti i criteri previsti dal codice e, qualora l'ambiguità non sia ancora superabile, addivenire a una interpretazione sfavorevole alla parte predisponente. Infatti «Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisensò, è inibito al giudice di attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ed in particolare quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.».

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 24337 del 30.11.2015**

Si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, nel senso che, proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché verrebbe in tal modo a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI:**  
**sentenza n. 22179 del 30.10.2015**

La convenzione relativa agli interessi, in tema di contratto di conto corrente bancario, deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita

del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, mentre non sono sufficienti generici riferimenti (come ad es. i cd. usi di piazza), dai quali non emerga in modo chiaro quale previsione e parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**  
**sentenza n. 22307 del 30.10.2015**

Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, qualora siano predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, sono ricomprese tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'articolo 1341, secondo comma, del Cc, se non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche nel caso in cui abbiano carattere di reciprocità e bilateralità. (M.Pis.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 20401 del 12.10.2015**

«Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono pertanto prive di efficacia a norma dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità». Con tale principio di diritto la Cassazione ha dato la corretta interpretazione dell'articolo 1341 del Cc, riguardante le condizioni generali di contratto, con riguardo alle clausole di proroga e rinnovo tacito del contratto, che sono da considerare vessatorie se predisposte dalla parte più forte. La vicenda nasceva dalla disputa sul rinnovo tacito di un contratto per la fornitura di gas stipulato da un'azienda petrolifera e un privato, risoltasi in senso favorevole a quest'ultimo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 18320 del 18.09.2015**

Se le parti di un contratto (nella specie, di locazione) stanno in giudizio per la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile e la clausola risolutiva espressa, stipulata ai sensi dell'articolo

1456 del codice civile, non sia stata esercitata ma rinunciata dalla parte a vantaggio della quale era stata pattuita, l'adempimento dell'obbligazione regolato dalla predetta clausola assume rilievo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento (cui subordina la risoluzione l'articolo 1455 del codice civile) perché in tale gravità peso preponderante assume proprio l'iniziale valutazione che le stesse parti avevano fatto, pertanto quella obbligazione rimasta inadempita continua a rilevare nel contesto dei reciproci inadempimenti.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**  
**sentenza n. 16162 del 30.07.2015**

L'esistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio, sulla base del negozio. Non rappresenta eccezione in senso stretto la deduzione della inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator. Se ne deduce che ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, il giudice deve contarne anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata. (M. Fin.)

~ **Trib. Milano – Sezione XIII :**  
**sentenza n. 6782 del 28.05.2015**

L'art. 1585, 2° comma, c.c. stabilisce che il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi, salva la facoltà del conduttore di agire contro i terzi in nome proprio, senza vietare al proprietario locatore di agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Ne deriva che se a carico dell'appartamento locato si verifici un'infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il locatore ha un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. Vizi della cosa locata sono quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità impedendone o riducendone notevolmente il godimento in base alla destinazione contrattuale o legale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 2070 del 05.02.2015**

«Ai fini dell'individuazione del luogo di pervenimento della corrispondenza all'indirizzo del

destinatario agli effetti dell'articolo 1335 del Cc, quando costui abbia stipulato con l'ente postale un contratto per il trattenimento della corrispondenza presso una casella postale, presso la quale possa ritirarla, l'ufficio del luogo di destinazione della corrispondenza presso il quale l'ente postale, una volta pervenutagli la corrispondenza, ne rileva la riferibilità al destinatario e dà corso all'attività diretta a inserirla nella casella si identifica anche se la casella sia allocata presso altro ufficio del medesimo luogo per il ritiro come indirizzo di pervenimento del destinatario, giacché l'attività a tanto diretta dell'ente postale è compiuta per conto del destinatario in forza della convenzione di ricezione tramite casella e come tale, essendo a quest'ultimo riferibile implica che la corrispondenza si debba considerare pervenuta in un luogo che è di sua pertinenza e che per sua scelta si identifica come suo indirizzo». La Cassazione ha affermato che l'apertura di una casella postale determina che la corrispondenza si intende conosciuta nel momento in cui questa viene smistata presso la casella medesima (e non dunque quando entri nella effettiva disponibilità del destinatario) accogliendo il ricorso di un locatore avverso la decisione che aveva ritenuto tardiva la comunicazione di diniego di rinnovo di un contratto di affitto.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 1453 del 27.01.2015**

Nell'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione da parte di uno dei coobbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, è integrata la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'articolo 1311, n. 1, del Cc, e conseguente conservazione dell'azione in solido verso gli altri obbligati solidali ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell'articolo 1301 del Cc, che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 25840 - del 09.12.2014**

Nell'interpretazione del contratto va innanzitutto sondata la comune volontà delle parti, che deve effettuarsi non solo sulla base del testo negoziale, ma in relazione alla condotta delle parti ed al

complesso dei patti contrattuali. Quindi la regola in claris non fit interpretatio non trova applicazione in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l'intenzione delle parti che si può ricavare anche dalla condotta dei contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati secondo il criterio della buona fede di cui all'articolo 1366 del Cc.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 24468 del 18.11.2014**

La circostanza che nell'immobile dato in comodato sia svolta un'attività commerciale non basta per ritenere quel comodato soggetto a un termine implicito, e di conseguenza che il comodante non possa chiedere la restituzione dell'immobile fino a che non cessi l'attività svolta in esso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 14006 del 19.06.2014**

Chi si è obbligato o ha alienato un bene sotto al condizione sospensiva del rilascio di determinate autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l'altra si propone, ha il dovere di compiere tutte le attività che da lui dipendono per l'avveramento di siffatta condizione in modo da non impedire che la PA provveda sul rilascio delle autorizzazioni.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 12955 del 09.06.2014**

Nell'azione a far valere la simulazione di una compravendita disposta dal creditore di una delle parti del contratto, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore. In questo caso deve essere l'acquirente a dover dimostrare l'effettività del pagamento del prezzo, e non il contrario.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 5639 del 12.03.2014**

L'obbligazione del venditore di restituire al compratore la somma ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configura un indebito

di valuta, avente ad oggetto l'originaria prestazione pecuniaria, del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante, in ogni caso, all'adempiente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 3622 del 17.02.2014**

Nell'assicurazione per responsabilità professionale la clausola claim made prevede il possibile sfasamento tra prestazione dell'assicuratore e controprestazione dell'assicurato, nel senso che possono risultare coperti da assicurazione anche comportamenti dell'assicurato anteriori alla data di conclusione del contratto quale frutto di una precisa scelta dell'assicuratore.

~ **Corte di giustizia dell'Unione Europea – Sezione VIII:**  
**sentenza 07.11.2013 – causa C-442/12**

In base alla direttiva CEE n.87/344/Cee è vietato che un assicuratore di "tutela giudiziaria" introduca nei suoi contratti di assicurazione una clausola in base alla quale l'assistenza giuridica sia in via di principio fornita dai suoi collaboratori, e che preveda altresì che i costi potranno essere coperti soltanto se l'assicuratore ritenga che il caso possa essere gestito da un consulente giuridico esterno.

~ **Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sezione III:**  
**sentenza 17.10.2013 - causa C-218/12**

Un consumatore può convenire in giudizio un commerciante con sede in un altro Stato membro dinanzi ai giudici del luogo in cui ha il domicilio: per utilizzare il foro speciale previsto dal Reg. n. 44/2001 non è richiesto che il contratto sia concluso a distanza né che vi sia un collegamento tra mezzo utilizzato e conclusione del contratto, ma unicamente che le attività del venditore siano rivolte verso lo Stato del consumatore.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 22592 del 03.10.2013**

Ai sensi della disciplina di cui all'art. 1591 cod. civ., vertendosi in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, l'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di

risarcimento per protratta occupazione, non è soggetto a Iva, non concorrendo a formare la base imponibile dell'Iva.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 17287 del 12.07.2013**

Stante il principio generale dell'autonomia contrattuale, i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante il concreto adempimento di una delle obbligazioni principali del contratto. Qualora in tale ipotesi insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata della convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che invoca tale difformità a sostegno della propria tesi difensiva fornire la prova in equivoca, e il giudice di merito deve accertare l'esatta volontà dei contraenti.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 15435 del 20.06.2013**

L'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca, una volta che il debito si sia estinto, riveste natura contrattuale e consiste anche nell'attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze affinché il consenso prestato pervenga al debitore mentre il creditore non è obbligato anche a chiedere di sua iniziativa la cancellazione della iscrizione ipotecaria.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 11773 del 15.05.2013**

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469-bis e ss. cod. civ., affinché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per un uso connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 8909 del 11.04.2013**

In tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al

giudice di merito: tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 8906 del 11.04.2013**

Nella ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento dell'attività interpretativa del giudice è costituita dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza e univocità (dimostrativa di una intima e incontrovertita *ratio contrahendi*) obbliga l'interprete ad attenersi strettamente, senza sovrapporre la propria soggettiva opinione alla effettiva volontà dei contraenti.

~ **Corte d'appello di Lecce – Sezione I civile:**  
**sentenza n. 803 del 10.01.2013**

L'obbligo di esercitare, all'interno di un centro commerciale, solo una determinata attività commerciale ed il divieto permanente di modificarla sono circostanze incompatibili con la locazione di immobile a uso commerciale, in quanto collegate a un'organizzazione aziendale e al mantenimento dell'equilibrio economico e strutturale della medesima, permettendo di classificare il contratto come affitto di ramo d'azienda.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**  
**sentenza n. 350 del 09.01.2013**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del Cc e dell'articolo 644 del Cp si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 9367 del 08.06.2012**

Il principio della rilevanza d'ufficio della nullità del contratto va coordinato con le regole fondamentali del processo, tra le quali quella della

preclusione derivante da giudice interno; ne consegue che il detto principio non può trovare applicazione, in appello, nei casi in cui il giudice di primo grado si sia già pronunciato sull'eccezione, sollevata, dal convenuto nel giudizio vertente sulla legittimità del recesso dell'attore e della ritenzione, da parte di lui, della caparra confirmatoria di nullità dell'atto negoziale, e la relativa statuizione, di esclusione della eccezione di nullità, non sia stata impugnata con specifico motivo di gravame.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 8015 del 21.05.2012**

Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978 - la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché all'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l'intervento sia consistito nell'esatto ripristino delle stesse, operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, senza aumenti delle volumetrie. In presenza di tali aumenti si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanza vigente al momento della medesima. (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n.15392 del 13.07.2011**

La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o a essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2054 del Cc e dell'articolo della legge 990/1969 (e ora dell'articolo 122 del Dlgs 209/2005), anch'essa gli estremi della fattispecie circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso.